N. d'ord. ***19*** *reg deliberazioni*
Seduta del 07/02/2018

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno duemiladiciotto, questo giorno sette del mese di febbraio alle ore 17:30 in Cremona, il Presidente Davide Viola:

adotta

la deliberazione di seguito riportata.

Verbalizza il Segretario Generale della Provincia, Dott.ssa Maria Rita Nanni

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AL P.T.C.P. DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IZANO ADOTTATO CON D.C.C. N. 47 DEL 04/10/2017.

IL PRESIDENTE

Vista la relazione del Dirigente del SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO:

DECISIONE

- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 lett. c) dello Statuto, dà parere favorevole con prescrizioni sulla compatibilità al PTCP alla variante generale al PGT di Izano adottata con deliberazione consiliare n. 47 del 04/10/2017**.**
- Approva le prescrizioni così come elencate all'Allegato 1, parte integrante del presente atto relative agli aspetti prevalenti di carattere sovracomunale del PTCP ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R. 12/05.
- Approva le osservazioni alla variante al PGT come elencate all'Allegato 2, parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005.
- Approva le proposte di modifiche non sostanziali costituenti modalità semplificata di Variante al PTCP ai sensi dell'art 17 cc.11 della l.r. 12/05 così come indicate all'Allegato 3;
- Approva gli Allegati A e B parte integrante del presente atto;
- Dà mandato agli uffici di inviare la presente al Comune di Izano che, per ottenere la pubblicazione sul BURL dell'approvazione definitiva della propria variante al PGT, dovrà compiere la procedura descritta alle pagine del sito provinciale (link:http://www.provincia.cremona.it/territ/?view=Pagina&id=2991) attivando se necessario il servizio di precollaudo fornito dagli uffici.
- Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto propedeutica all'approvazione della suddetta variante in Consiglio Comunale di Izano come richiesto dal Comune.

MOTIVAZIONI

Il parere espresso con il presente atto concerne la compatibilità della variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Izano con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Cremona così come stabilisce la Legge Regionale 12/2005 Legge per il Governo del Territorio. Al fine di acconsentire l'inclusione di un'area produttiva di espansione e di una piccola porzione di ambiti destinati a residenza, sono stati modificati gli ambiti agricoli strategici secondo i criteri di Flessibilità (Art. 19 bis c. 3) del PTCP ovvero, modifiche non sostanziali costituenti modalità semplificata di Variante al PTCP ai sensi dell'art 17 cc.11 e 12 della l.r. 12/05.
In relazione a ciò, si dà atto che con decreto del Presidente della Repubblica, datato 3 luglio 2017, a definizione di un ricorso straordinario, è stato disposto l'annullamento della delibera di Consiglio provinciale n. 113 del 23.12.2013, con la quale era stata adottata la variante al PTCP già approvata con deliberazione n. 66 del 08.04.2009. Conseguentemente, allo stato attuale, risultano vigenti le disposizioni contenute in quest'ultima deliberazione consiliare.

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Verbale di proclamazione del Presidente del 06/11/2016;
- Decreto del Presidente n. 299 del 23/12/2015 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente Territorio";
- Delibera del Presidente n. 53 del 01/04/2016 di modifica della macro organizzazione e ridefinizione delle competenza attribuite in capo al Settore Ambiente e Territorio;

- Delibera del Presidente n. 9 del 27/01/2017 di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 30/09/2017 e n.106 del 27.09.2017 di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 31.12.2018;
- Il Comune di Izano è dotato di PGT approvato con DCC. n 41 del 23/12/2009 e pubblicato sul BURL n. 25 del 26/06/2010; successivamente modificato (d.c.c. n. 10 in data 4/4/2013) con accordo di programma per l'espansione di una attività produttiva - BURL n. 19 del 08/05/2013. Ad oggi con deliberazione consiliare n. 47 del 04/10/2017 è stata adottata la variante generale al PGT, ed è pervenuta con nota ns. prot. n. 77.047 del 25/10/2017 per il parere di compatibilità previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12. La scadenza di legge per la verifica di compatibilità al PTCP risulta essere il 22/02/2018.
- La Provincia ha garantito il confronto con il Comune interessato inviando le proprie osservazioni il 12/05/2016 (prot. 38.989) in sede di prima conferenza VAS e il 02/05/2017 (prot. 33.683) per la seconda conferenza VAS. Inoltre in riferimento a quest'ultimo parere di VAS è stato fatto un incontro propedeutico all'adozione del PGT tenutosi presso gli uffici provinciali in data 25/05/2017.
- La provincia ed il Comune hanno effettuato un ultimo confronto tramite riunione in data 08/01/2018 nella quale sono state illustrate le prescrizioni e le osservazioni elencate nella sezione relativa alla decisione della presente.
- Il settore Ambiente e Territorio ha espresso il proprio rapporto tecnico: prot. n. 899 del 04/01/2018.
- Il settore Infrastrutture Stradali a seguito di una richiesta di chiarimento da parte del Comune di Izano (prot. n. 6.781 del 29/01/2018) si è espresso con nota prot. n.7.880 del 31/01/2018.
- Il Dirigente dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

NORMATIVA

- L. 17 agosto 1942, n. 1150 Legge Urbanistica.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 19 e 20 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- L.R. n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i. art. 13 commi 5 e 7 e art. 25 commi 3 e 4.
- Lo statuto della Provincia di Cremona.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con la deliberazione consiliare provinciale n. 95 del 9 luglio 2003 poi adeguato ai contenuti della L.R. 12/05, con variante approvata con DCP n. 66 dell'8 aprile 2009 .
- Normativa del PTCP, art 42, D.G.P. n. 255 del 23/05/2006 "Definizione dei livelli di prevalenza delle previsioni del PTCP" e la D.G.P. n. 296 del 13/06/2006 "Verifica di compatibilità al PTCP ai sensi della L.R. 12/05 definizione delle procedure e degli adempimenti e individuazione della documentazione tecnico-amministrativa minima richiesta a corredo degli strumenti urbanistici e di governo del territorio comunali".

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Il presente atto verrà inviato al Comune di Izano.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

ALLEGATO 1 (parte integrante) PRESCRIZIONI

Tutela paesistica e vincoli

Prescrizione. 1
All'art. 74 della Normativa del PGT viene previsto come forma di tutela per un fontanile che risulta collocato all'interno del centro abitato denominato "Le Soie", una fascia di rispetto unica di 5 m sia per la testa che per l'asta. La possibilità di operare una riduzione delle fasce di rispetto di tali elementi ambientali, rispetto a quanto disciplinato dalla normativa del PTCP (art. 16.7.) non risulta ammessa. Si chiede pertanto il rispetto, anche per il citato fontanile, delle medesime fasce di rispetto previste per gli altri fontanili collocati nel Comune e correttamente disciplinati.

Prescrizione. 2
Prendendo in esame la variante al PGT se ne ricava che il tema delle distanze dagli allevamenti zootecnici nei confronti dei centri abitati non è stato tenuto in considerazione nella normativa. Si chiede pertanto di indicare il rispetto dei parametri del Regolamento di Igiene tipo facendo menzione al criterio di reciprocità prevista dall'articolo 18 della Normativa del P.T.C.P.; si fa presente che quest'ultimo è in coerenza alle disposizioni dello stesso Regolamento Locale di Igiene. Si chiede inoltre di esplicitare negli elaborati di Piano il tema della reciprocità delle distanze tra gli impianti zootecnici e gli usi del suolo localizzati all'interno del Comune e in quelli adiacenti.
Si chiede inoltre che in apposito elaborato cartografico vengano rappresentati i raggi di reciprocità delle distanze dagli allevamenti zootecnici nei confronti dei centri abitati e viceversa. Questo al fine di implementare il quadro conoscitivo e valutare le possibili interferenze reciproche tra le diverse funzioni urbane e quella zootecnica per ciascuna tipologia di insediamento zootecnico.

Prescrizione. 3
Dall'analisi della documentazione trasmessa, la pianificazione proposta mette in evidenza la presenza di ambiti di trasformazione posti a ridosso del canale Vacchelli (ambito industriale AT.I01 e degli ambiti residenziali AT.R01 e AT.R02). Se dunque solo l'ambito di intervento residenziale AT.R02 è da ritenersi ad una distanza accettabile e al di fuori dell'area vincolata del canale Vacchelli, l'ambito AT.R01 risulta all'interno. A tal proposito si chiede che per la fase attuativa di tale ambito sia tenuta in debita considerazione la vincolistica presente e correttamente recepita nel PGT.
È dunque ragionevole aspettarsi che il PGT di Izano riponga particolare attenzione nella pianificazione delle aree di maggior pregio ambientale e paesaggistico del suo territorio, limitando le trasformazioni che vanno a ledere quegli aspetti oggetto di tutela, anche attraverso le stesse norme paesaggistiche, promuovendo nel contempo interventi di consolidamento e ricostruzione degli elementi di naturalità. A tal proposito è opportuno ricordare che il canale Vacchelli riveste un importante ruolo di corridoio ecologico per il collegamento tra l'alta e la media pianura cremonese, e che lo stesso PTCP dispone all'art. 16 punto 3 "....non sono consentite attività o azioni che comportino in modo diretto o indiretto l'alterazione o il degrado dei caratteri paesaggistici e ambientali dei beni oggetto di tutela...". Inoltre il PTCP prevede, all'art. 16 punto 8, che per le aree di pregio naturalistico costituenti la rete ecologica, non sono consentiti nuovi interventi di carattere edificatorio, espansione urbana e industriale sino ad un intorno di 20 metri. Lo stesso canale Vacchelli, con le relative alzaie, è individuato come elemento di primo livello costituente la Rete Ecologica Regionale (tav. 94 della RER), e area prioritaria per la conservazione della biodiversità di pianura (AP 27). Su tali areali, considerati nodi prioritari per il sistema della connettività ecologica regionale, lo stesso PTR prevede disposizioni indicate all'art. 21 punto 5.

Difesa del suolo

Prescrizione. 4
Sulla base di quanto previsto dalla l.r. 12/2005 (e succ. mod. ed int.) e dalla d.g.r. n° IX/2616 del 30 Novembre 2011, si chiede di integrare la documentazione relativa alla variante generale al PGT del Comune di Izano con il nuovo schema di asseverazione (rif. Allegato 6 previsto dalla D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738) firmato da un Geologo, attestante la congruenza delle trasformazioni urbanistiche previste dalla variante in oggetto con le risultanze dello Studio Geologico a supporto del PGT ed alle classi di fattibilità geologica da questo assegnate alle aree oggetto di trasformazione urbanistica ed attestante inoltre la congruità della variante con le nuove limitazioni derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti. Tale documento, una volta acquisto, dovrà essere inviato in copia anche all'Ente scrivente.

Viabilità

Prescrizione. 5
La Variante conferma la previsione del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) "Proprietà Bellini", adottato con delibera di C.C. n. 18 del 30.06.2008 in Variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) all'epoca vigente.
Rispetto a tale previsione di piano la Provincia si era espressa con D.G.P. n. 473 del 26/08/2008 che qui si conferma integralmente e si dispone, di attuare con sollecitudine le prescrizioni in essa contenute e di seguito riproposte essendo il P.I.I. già in corso di attuazione:
(.....)
2a) la rotatoria prevista lungo la S.P. n. 23 dovrà essere progettata conformemente alla normativa vigente (in particolare all'allegato n. 2 approvato con delibera di G.R. n. VIII/3219 del 27.09.2006) ed ai criteri adottati dalla Provincia di Cremona nella realizzazione delle rotatorie;
2b) il nuovo tratto di S.P. n. 23 dovrà essere progettato conformemente alla normativa vigente (in particolare all'allegato n. 1 approvato con delibera di G.R. n. VIII/3219 del 27.09.2006) ed ai criteri adottati dalla Provincia di Cremona nella realizzazione di nuovi tratti stradali;
2c) al fine di consentire una completa ed organica razionalizzazione delle immissioni laterali lungo la S.P. n. 23 in termini di sicurezza per la circolazione stradale:
- nessun nuovo accesso, immissione o modifica di accessi esistenti, sarà autorizzato a servizio del comparto in esame lungo la S.P. n. 23;
- le vodagioni veicolari del lotto n. 16 e del confinante lotto posto a Sud del lotto n. 16 dovranno essere assicurate unicamente dalla viabilità interna del comparto, con esclusione di qualsiasi accesso diretto dalla S.P. n. 23; pertanto, ogni eventuale accesso esistente di tali lotti sulla S.P. n. 23 dovrà essere chiuso e definitivamente dismesso contestualmente all'attuazione del comparto;
- la vodagione veicolare degli immobili esistenti interni al comparto e di quelli di nuova realizzazione previsti in prosecuzione dei precedenti, posti sul lato sinistro della S.P. n. 23, dovrà essere assicurata unicamente dalla viabilità interna del comparto con esclusione di qualsiasi accesso diretto dalla S.P. n. 23; pertanto, ogni eventuale accesso esistente di tali immobili dovrà essere chiuso e definitivamente dismesso contestualmente all'attuazione del comparto;
- in corrispondenza delle isole direzionali della rotatoria sulla S.P. n. 23 dovranno essere realizzati attraversamenti ciclopedonali in conformità al punto 3.A.8.5 dell'allegato n. 2 approvato con delibera di G.R. n. VIII/3219 del 27.09.2006;
- se riguardanti la S.P. n. 23, eventuali riposizionamenti di fermate per il trasporto pubblico dovranno essere individuati e realizzati con piazzola di fermata riservata, conformemente a quanto previsto al punto 3.A.9.2 – fig. 3.A.11 dell'allegato n. 2 approvato con delibera di G.R. n. VIII/3219 del 27.09.2006.

2d) L'ampiezza della fascia di rispetto stradale esterna alla delimitazione del centro abitato ex art. 4, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) della S.P. n. 23 deve essere almeno pari a 20,00 m per lato misurata dal confine stradale così come definito dall'art. 3, c. 1, punto 10, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.).
Per quanto sopra, con particolare riferimento al lotto n. 18 frontistante il lato sinistro della S.P. n. 23, si prescrive che gli edifici previsti al suo interno distino almeno 20,00 m dal confine stradale della nuova S.P. n. 23..
2e) Al fine di garantire la miglior sicurezza per la circolazione stradale, in particolare per l'utenza debole, si richiamano le principali disposizioni normative rispetto alle quali dovrà essere adeguato il P.I.I. proposto:
• l'art. 16, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) relativo agli atti vietati nelle fasce di rispetto stradale ed ai triangoli di visibilità in corrispondenza di intersezioni stradali a raso;
• l'art. 26, D.P.R. 495/1992 relativo alle distanze da rispettare dal confine stradale per la realizzazione di recinzioni, per le piantumazioni e per l'apertura di canali;
• l'art. 29, D.P.R. 495/1992 relativo alle distanze che le cabine contenenti impianti tecnologici devono rispettare dal confine stradale all'esterno del centro abitato (3,00 m).
Si rammenta che:
• le caratteristiche tecnico–geometriche della rotatoria prevista sulla S.P. n. 23 e del nuovo tratto della S.P. n. 23 dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Ufficio Tecnico Provinciale;
• prima di dar corso ad ogni opera che interessi le Strade Provinciali e/o le relative fasce di rispetto stradale, i soggetti interessati dovranno rapportarsi con il predetto Servizio Autorizzazioni e Concessioni per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere.
(.....)

Prescrizione. 6
Lungo la S.P. n. 23, nell'intorno del Santuario della Pallavicina sono previsti i seguenti interventi infrastrutturali:
1- una nuova intersezione a rotatoria, in sostituzione dell'attuale incrocio tra la S.P. n. 23 e la S.C. "Via delle Arti" e destinata ad accogliere a Nord una nuova viabilità comunale ed a Sud la predetta S.C. "Via delle Arti";
2 - un "by–pass" viario, secondo due ipotesi di tracciato (una a Nord ed a Sud della S.P. n. 23), a protezione del Santuario della Pallavicina, che dista circa 80 m dalla rotatoria di cui al punto precedente. Considerando le caratteristiche della S.P. n. 23 e le previsioni urbanistiche del PGT, si precisa che le caratteristiche tecnico–geometriche degli interventi precitati dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Settore Infrastrutture Stradali; in particolare, dovranno essere considerati anche i seguenti aspetti:
- la possibilità di convogliare nella rotatoria di cui sopra, mediante viabilità comunale esistente e/o di nuova previsione, le SS.CC. "Via delle Industrie", "Via Combattenti e Reduci" e "Via Dossi";
- la possibilità di chiudere definitivamente, tramite costruzione di marciapiede, le immissioni delle SS.CC. "Via Piane" e "Via Barbieri" sulla S.P. n. 23.

Prescrizione. 7
Ad Ovest dell'abitato comunale, a Nord della S.P. n. 23 e direttamente confinante con essa, la Variante individua l'ambito di trasformazione produttivo AT.I01, con superficie territoriale pari a 24.413 mq che determinerà un aumento dei traffici ivi diretti, in particolare di tipo pesante. Valutata la richiesta del Comune di Izano (prot. Comunale n. 381/2018) e ritenuto, pur in assenza della rotatoria di cui alla prescrizione n. 6 punto 1, accettabile l'attuazione di uno o più stralci funzionali dell'ambito purché di ampiezza ridotta e, comunque, non superiore a 5.000 mq di superficie territoriale; si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
- la vodagione dell'ambito dovrà avvenire esclusivamente tramite viabilità di piano interna, esistente e/o di nuova previsione, senza alcun accesso diretto dalla S.P. n. 23; conseguentemente, eventuali accessi esistenti all'area dalla provinciale dovranno essere chiusi e definitivamente dismessi utilizzando idonei dispositivi e sistemi;
- dovrà essere realizzata la prevista nuova rotatoria sulla S.P. n. 23 preventivamente e/o contestualmente all'attuazione dell'ambito in misura superiore ai 5.000 mq di superficie territoriale.

Prescrizione. 8
All'interno dell'abitato comunale, sul lato sinistro della S.P. n. 23, la Variante individua l'ambito residenziale di riqualificazione PCC.01 (già Piano di Recupero PR 2 nel P.G.T. vigente), di superficie fondiaria pari a 5.500 mq la cui vodagione, attualmente, avviene dalla S.P. n. 23 tramite un accesso a raso. Richiamate le caratteristiche precitate della S.P. n. 23, si esprime parere favorevole circa l'ambito PCC.01 con la seguente prescrizione:
al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale, le modalità di vodagione dell'ambito dovranno essere studiate ed analizzate, in fase di progettazione esecutiva, per consentire una riorganizzazione e razionalizzazione degli accessi presenti lungo la S.P. n. 23 a servizio dell'ambito medesimo.
Nel merito si veda anche l'osservazione n.11

Prescrizione. 9
All'interno dell'abitato comunale, sul lato sinistro della S.P. n. 23, la Variante individua l'ambito residenziale di riqualificazione PCC.02 (già Piano di Recupero PR 3 nel P.G.T. vigente), di superficie fondiaria pari a 4.870 mq e la cui vodagione, attualmente, avviene dalla S.P. n. 23 tramite un accesso a raso, adiacente alla S.C. "Via Donatori del Sangue", che determina, tra l'altro, il confine Sud dell'ambito.
Considerando le caratteristiche della S.P. n. 23, si esprime parere favorevole circa l'ambito PCC.02 con la seguente prescrizione: al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale, le modalità di vodagione dell'ambito dovranno essere studiate ed analizzate, in fase di progettazione esecutiva, per consentire una riorganizzazione e razionalizzazione degli accessi presenti lungo la S.P. n. 23 a servizio dell'ambito medesimo.

Prescrizione. 10
Nelle tavole del Documento di Piano non sono indicate le fasce di rispetto stradale della S.P. n. 23 lungo tutto il suo sviluppo. In merito, si precisa che, fuori dai centri abitati, così come individuati dall'art. 4, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.), anche all'interno di aree edificate od edificabili, la fascia di rispetto stradale ha la stessa ampiezza (senza interruzioni) delle aree non edificabili ed al suo interno vigono le norme del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) e del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/1992).
Conseguentemente, in considerazione del fatto che risulta interna al centro abitato la S.P. n. 23 dal km 2+957 al km 4+700, si prescrive che, per i rimanenti tratti della provinciale attraversanti il territorio comunale, vengano indicate graficamente le relative fasce di rispetto con ampiezza costante e senza interruzioni, pari ad almeno 20,00 m per parte dal confine stradale.

Prescrizione. 11
Si rammenta, infine, che prima di dar corso ad ogni opera che interessi le SS.PP. e/o le relative fasce di rispetto stradale, i soggetti interessati dovranno rapportarsi con il Settore Infrastrutture Stradali per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere.
ALLEGATO 2 (parte integrante) OSSERVAZIONI

Tutela paesistica e vincoli

Osservazione. 1
Nella legenda della tavola PDR.T03 risulta presente la voce relativa alla presenza di un corso d'acqua tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004; non essendo esistente tale elemento da sottoporre a tutela nel Comune di Izano, si chiede l'eliminazione di tale voce.

Osservazione. 2
La vincolistica riportata nel PGT (PDR. T03) tiene in considerazione l'aggiornamento del PTCP della Provincia di Cremona (DCC. 113/2013) ma è opportuno, in riferimento a ciò, premettere che con decreto del Presidente della Repubblica datato 03.07.2017, a definizione di un ricorso straordinario, è stato disposto l'annullamento della delibera di Consiglio provinciale n. 113 del 23.12.2013, con la quale era stata approvata la variante al PTCP della Provincia di Cremona, precedentemente approvato con

deliberazione n. 66 del 08.04.2009. Conseguentemente, allo stato attuale, risultano vigenti le disposizioni contenute in quest'ultima deliberazione consiliare (PTCP 2009). Sono state considerate comunque positivamente le valutazioni sulla documentazione di PGT, effettuate sulla base della variante PTCP 2013, in quanto sostanzialmente in linea con la versione 2009 sopra richiamata, fatta eccezione per alcun vincoli in più introdotti nel 2013 che il Comune dovrà/potrà disciplinare con la propria normativa.

Osservazione. 3
Si suggerisce di integrare l'Allegato 1 (Schede degli ambiti di trasformazione) con i vincoli ambientali e di natura geologica eventualmente gravanti su gli ambiti previsti dal PGT, al fine al fine di agevolare la successiva fase di gestione dello strumento urbanistico dopo la sua approvazione.

Osservazione. 4
Con l'attuazione dell'ambito di trasformazione n. 14 del vigente PGT (ora PAV – nella presente variante - Area B dell'Allegato A alla presente) non sembra essere stato rispettato il vincolo del PTCP relativo alle scarpate morfologiche (Art. 16.4); pertanto si chiede al Comune di giustificate tale scelta. Si fa presente che l'interferenza dell'ambito di trasformazione con tale vincolo ambientale era stata notificata nella D.G.P. n. 636 del 25/11/2009 alla prescrizione n. 1.1.2.e).

Osservazione. 5
Interclusa tra l'ambito di trasformazione AT.R01 e AT.R02, scorre la Roggia Traversina, sulle cui sponde si sviluppa vegetazione legnosa, che verrebbe interessata da opere di nuova urbanizzazione (nuova viabilità di progetto come riportato nella Tavola DDP.T01 "Previsioni di Piano"). A tale proposito è necessario ricordare che, l'alveo della roggia anzidetta (non accatastato), è verosimilmente ascritto al demanio pubblico, ed il suo utilizzo deve intendersi sottoposto alla disciplina della Legge n. 37/'94, che non consente".....la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico". Il divieto all'eliminazione dei corsi d'acqua, è altresì ribadito all'art. 115 del D.lgs. 152/'06, dove si precisa che le Regioni disciplinano l'uso delle acque, "....comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua...."; tale determinazione è inoltre contenuta nella D.G.R. Lombardia, del 25/01/02, n. 7/7868, all'allegato B, punto 5.2, III linea, dove si afferma che ".....vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua.....". Anche le eventuali mitigazioni previste per tali ambiti, a giudizio di questi Uffici, non si ritengono sufficienti a legittimare la trasformazione di tali areali.

Osservazione. 6
In riferimento all'individuazione cartografica del patrimonio vegetazionale presente sul territorio comunale ed i relativi vincoli paesaggistici e forestali, è opportuno sottolineare come la stessa ha un valore puramente indicativo (soprattutto per gli elementi boscati minori e le aree in fase di rinaturazione), e solo dopo una puntuale verifica dello stato dei luoghi da parte degli Enti competenti si potrà avvalorare l'esistenza o meno del vincolo paesaggistico e/o forestale.
È bene inoltre ricordare, anche all'interno delle NTA del PGT (vedasi art. 72), che, come previsto dal D.lgs. 42/'04, sono sottoposti a vincolo paesaggistico-forestale tutte le formazioni vegetali, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.lgs. 227/'01; tale definizione ancorché simile a quella determinata dalla disciplina forestale regionale (L.r. 31/'08), ne differisce per alcuni particolari ed è certamente più idonea a chiarire quali siano i beni forestali tutelati paesisticamente.

Sistema residenziale

Osservazione. 7
La variante prevede una riduzione dell'ambito di trasformazione Atr 8 del vigente PGT dividendolo in comparti (ATR 07, 08, 09, 10); tale riduzione però, così come prevista, lascerebbe a livello di morfologia insediativa una zona agricola interclusa tra aree di espansione. A tal proposito si suggerisce di valutare l'opportunità di addensare l'edificazione lungo i lati del tessuto urbano consolidato garantendo così una minore frammentazione territoriale del tessuto urbanizzato (si ricorda che l'indice l'indice di

frammentazione perimetrale è un indicatore del PTCP utilizzato per valutare la sostenibilità delle scelte di piano calcolato nel rapporto di monitoraggio del PTCP del dicembre 2011) e quindi, garantire così una migliore continuità delle aree agricole.

Osservazione. 8
Con il Programma Integrato di Intervento in variante al PRG, per il quale la Provincia si era espressa con D.G.P. n. 473 del 26/08/2008, erano state previste due aree di compensazione ma solamente una risulta rappresentata sulle tavole del PGT. Si chiede di rappresentare l'area di compensazione mancante negli elaborati cartografici del PGT che risulterebbe collocata sul Foglio 5 mappale 168 del Comune di Izano (Area C – Allegato A alla presente) e correlarla all'Articolo 62 (Ambito di mitigazione ambientale) delle Norme di Attuazione.

Osservazione. 9
Sulla tavola delle strategie di piano (DDP.T01) della variante vi è da rilevare che l'area prevista dal vigente PGT come Ambito di trasformazione residenziale Atr 12 (Area A – Allegato A alla presente o PCC05 della tavola PDR.T01 Classificazione del territorio comunale), compare come urbanizzato consolidato mentre sulla tavola relativa alla Classificazione del territorio comunale (PDR.T01) viene indicata come "Ambito residenziale di riqualificazione". Da una verifica eseguita non sembra che tale ambito sia mai stato attuato e quindi potenzialmente rientrante nel tessuto consolidato; a tal proposito si chiede di verificare tale incongruenza ed eventualmente giustificare, con gli atti autorizzatori emanati da Comune, l'inclusione nel tessuto consolidato di tale area e quindi, la sua assoggettabilità ad ambito di riqualificazione nel Piano delle Regole. Questo in riferimento al fatto che di tale area solo una parte sembra urbanizzata mentre la maggior parte restante risulta libera da qualsiasi urbanizzazione.

Difesa del Suolo

Osservazione. 10
Si coglie inoltre l'occasione per evidenziare quanto segue:
1. Gli ambiti di trasformazione AT.I01, AT.R15 ed AT.R16 presentano aspetti di criticità legati o all'interferenza con elementi vincolati dal PTCP e dalla normativa geologica definita dallo studio geologico stesso (ambito AT.I01) o per la classe di fattibilità geologica in cui ricadono (ambiti AT.R15 ed AT.R16).
Infatti l'ambito AT.I01 interferisce sul suo limite orientale con un orlo di scarpata morfologica cartografato sia dal PTCP che dalla cartografia che costituisce lo studio geologico mentre gli ambiti AT.R15 e AT.R16, rientrano in classe di fattibilità geologica con consistenti limitazioni derivanti da alta vulnerabilità idrogeologica e scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni superficiali.
Si chiede pertanto una verifica di tali ambiti ed una loro revisione alla luce delle criticità presenti.
2. In data 19 giugno 2017 R.L. con D.g.r. n. X/6738 ha pubblicato le disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza. Sulla base di detta delibera tutti i comuni sono tenuti a verificare l'eventuale presenza di aree allagabili sul proprio territorio comunale e a riportarle nell'apposita cartografia "Carta PAI-PGRA" (rif. par 5. "La carta PAI – PGRA" ed Allegato 5 alla d.g.r. X/6738 del 19/06/2017), recependo anche le aree individuate ai sensi del Regolamento di cui all'art. 7 della l.r. 4/2016, entro e non oltre i termini stabiliti dall'art. 5 della l.r. 31/2014 per l'adeguamento del Piano di Governo del Territorio (PGT); questo anche ai fini dei successivi aggiornamenti del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni previsti con cicli sessennali. A riguardo si evidenzia inoltre che il 23/11/2017 è stato approvato il "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio)", pubblicato sul BURL Supplemento n. 48 - Lunedì 27 novembre 2017 (rif. Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7).

3. Si chiede una verifica generale di coerenza delle previsioni urbanistiche del vigente PGT (e sue varianti) rispetto ai contenuti del Piano di Emergenza Comunale. Ricordiamo infatti che i piani e i programmi di gestione (...quali il PGT), tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani provinciali e regionali di protezione civile (rif. L. 100 del 12 luglio 2012).

Viabilità

Osservazione. 11
Per l'ambito residenziale di riqualificazione PCC.01 (già Piano di Recupero PR 2 nel P.G.T. vigente), si esprime parere favorevole circa l'ambito PCC.01 con le seguenti osservazioni.
In fase di progettazione esecutiva, dovranno essere valutati ed analizzati i seguenti aspetti:
- la possibilità di prolungare il marciapiede posto lungo la S.P. n. 23 a Sud–Est dell'ambito, fino al parco urbano posto sul confine Sud–Ovest dell'ambito;
- la realizzazione di una strada di servizio per l'accesso agli stalli del parcheggio posto lungo la S.P. n. 23;
- la possibilità di chiudere l'immissione della S.C. "Via Severgnini" sulla S.P. n. 23 o di rendere la strada a senso unico, in quanto non dispone di idonei spazi per lo svolgimento in sicurezza delle manovre di svolta.

Osservazione. 12
All'interno dell'abitato comunale, la S.P. n. 23 presenta un calibro stradale ridotto e variabile e non vi sono, lungo tutto il suo sviluppo, spazi destinati all'utenza debole; ai lati della provinciale, inoltre, sono presenti edifici di "vecchio" impianto, che non presentano il medesimo allineamento e che potrebbero essere oggetto, in futuro, di interventi di recupero e ristrutturazione. Considerando caratteristiche della S.P. n. 23, si suggerisce che il Comune consenta tali interventi di recupero e ristrutturazione con la seguente prescrizione.
Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale, le modalità di vodagione dei comparti dovranno essere studiate ed analizzate, in fase di progettazione esecutiva, in modo da consentire:
- una riorganizzazione e razionalizzazione degli accessi laterali presenti lungo la S.P. n. 23 a servizio dei comparti medesimi;
- il reperimento di idonei spazi destinati all'utenza debole, da realizzarsi anche a seguito di un opportuno arretramento degli edifici dal confine stradale per rendere disponibili le eventuali aree necessarie.

Osservazione. 13
Si ritiene opportuno indicare in non meno di 200,00 m la distanza minima da tenere tra l'edificato di nuova realizzazione e le sorgenti inquinanti costituite dai mezzi in transito lungo le SS.PP. In caso contrario, si propone che la Variante nella costruzione di edifici di civile abitazione posti a meno di 200,00 m da SS.PP. preveda l'obbligatoria dotazione di barriere antirumore o di adeguati isolamenti acustici.

ALLEGATO 3 (parte integrante) Proposte di modifiche non sostanziali costituenti modalità semplificata di Variante al PTCP ai sensi dell'art 17 cc.11 e 12 della l.r. 12/05.

La proposta di modifica non sostanziale cartografica di seguito descritta è accoglibile secondo la procedura di cui al comma 1 dell'art. 34 della Normativa del P.T.C.P.. Le modifiche non sostanziali costituiscono modalità semplificata di Variante al P.T.C.P. ai sensi dell'art 17 cc.11 e 12 della l.r. 12/05 e sono così approvate: nei casi di cui al comma 1 dalla Giunta provinciale come modificazioni

cartografiche al P.T.C.P. all'interno e nei tempi del parere di compatibilità al proprio Piano Territoriale di Coordinamento secondo le procedure di legge vigenti.

Flessibilità. (Art. 19 bis c. 3). Si prende atto delle richieste di riperimetrazione degli ambiti agricoli strategici proposte dal PGT del Comune di Izano, identificate nell'Allegato B, che rappresentano per estensione e tipologia rettifica al PTCP ai sensi dell'art. 15 c. 5 della l.r. 12/05, in quanto non incidono significativamente sugli indicatori quantitativi di compatibilità al PTCP per gli ambiti agricoli strategici, secondo i criteri di cui all'art. 19bis della Normativa del PTCP e i disposti della d.g.r. 8059 del 19 settembre 2009. Si provvede pertanto a eliminare dagli ambiti agricoli di interesse strategico le seguenti aree:
- area identificata con sigla 054/01 in Allegato B di superficie pari circa 4.500 mq che corrisponde all'ambito di trasformazione ATI.02; tale area verrà considerata nella banca dati del PTCP come urbanizzato di espansione.
- area identificata con sigla 054/02 in Allegato B di superficie pari circa 2.700 mq che corrisponde a porzioni degli ambiti di trasformazione ATR9 e ATR10; tale area verrà considerata nella banca dati del PTCP come urbanizzato di espansione.
Si modificheranno conseguentemente i seguenti elaborati del P.T.C.P.: G - Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici, D – Carta delle Tutele e Salvaguardie e Allegato 6 III – Caratterizzazione del territorio rurale.
Il recepimento di tali previsioni nel P.T.C.P., previsto dalla legge ai sensi dell'art. 13 comma 5, va a costituire un perfezionamento della individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo 19 bis della Normativa del P.T.C.P. adeguato, e disciplinato secondo il principio di flessibilità (comma 3) mediante "Modifiche non sostanziali del P.T.C.P. di cui all'art. 34 c.1" della medesima Normativa. Si veda anche la tabella seguente che indica il valore della massima soglia dimensionale in riduzione ai sensi dalle Art. 19.bis aggiornata rispetto anche ai precedenti pareri di compatibilità al PTCP dove, con la DGP n. 636/2009 erano stati sottratti 5.600 mq e con DCP n. 33/2013 circa 30.800 mq.

Tabella - Soglie dimensionali di riferimento per le variazioni degli ambiti agricoli

NOME COMUNE	CIRCONDARI	Media sup. espansioni urbane per circondario in mq	Indice pressione urbana per comune (tab 1 - 4.D)	Max soglie dimensionali per comune in mq da Art. 19 bis e da aggiornamento PGT vigente a seguito delle DGP n. 520/2010 e DGP n. 239/2014
Izano	Cremasco	279.000	1.37	373.860mq
Aggiornamento PGT adottato con D.C.C. n. 47/2017				
Aree 054/01; 054/02 in allegato B		Totale superficie sottratta:43.100 mq		Max superficie residua in mq:330.760

PARERI

Il Dirigente del SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO Dirigente di Settore ha espresso sulla proposta deliberativa parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Davide Viola	**Dott.ssa Maria Rita Nanni**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO A

VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI IZANO

D.C.C. N. 47/2017

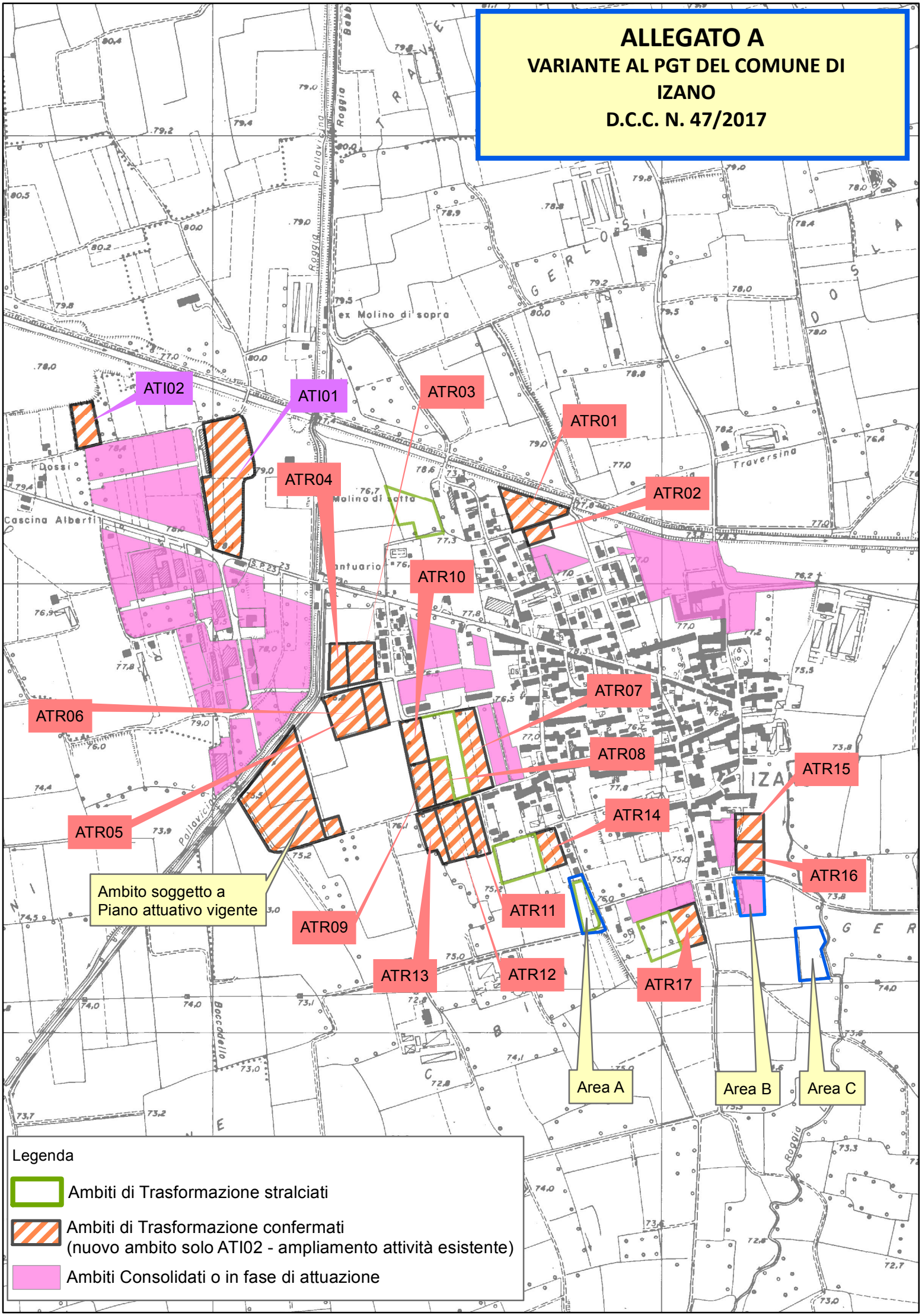

Allegato B

Estratto della carta g - per la gestione degli ambiti agricoli strategici

Ambiti agricoli strategici PGT vigente

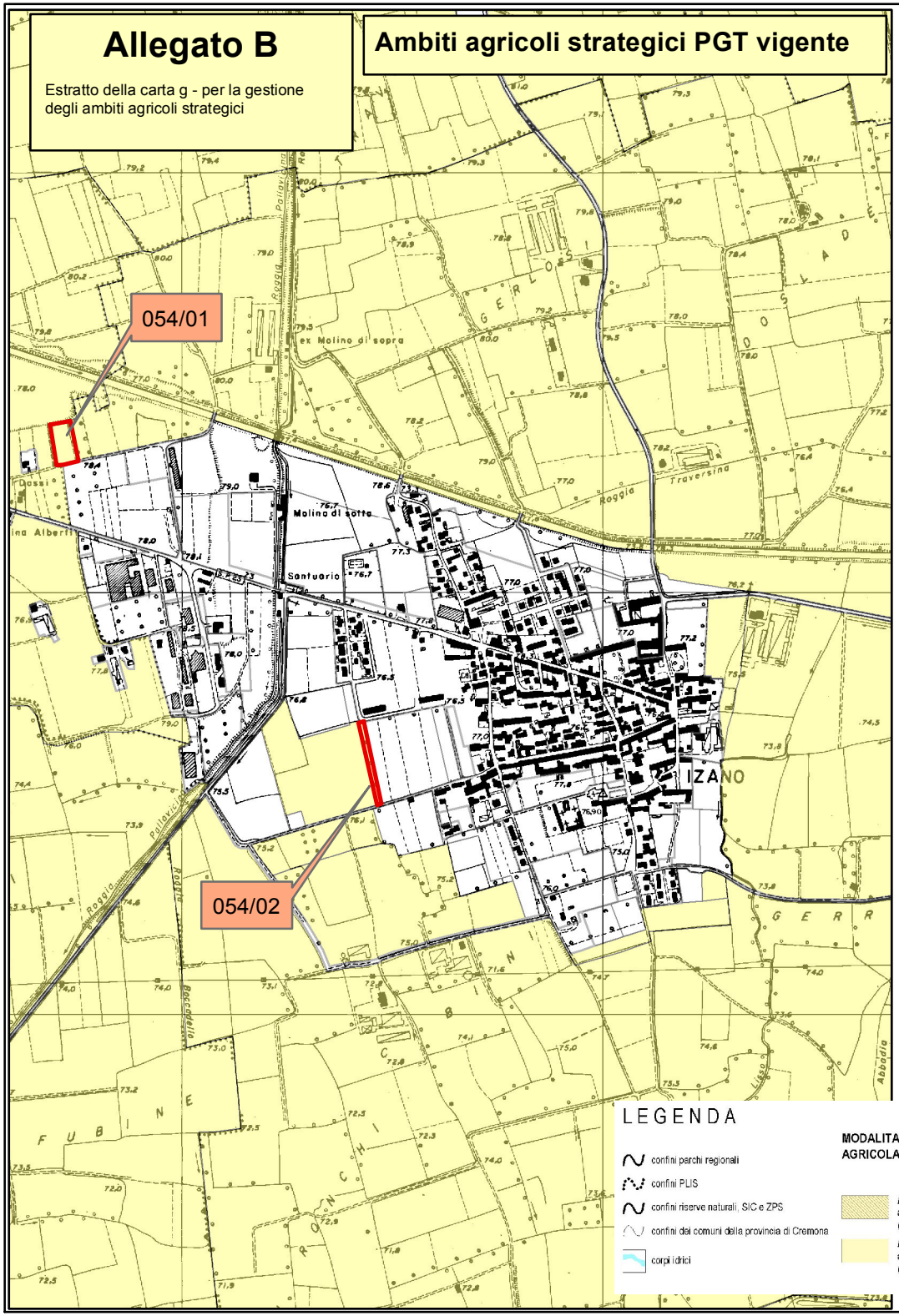

Ambiti agricoli strategici var PGT DCC 47/2017

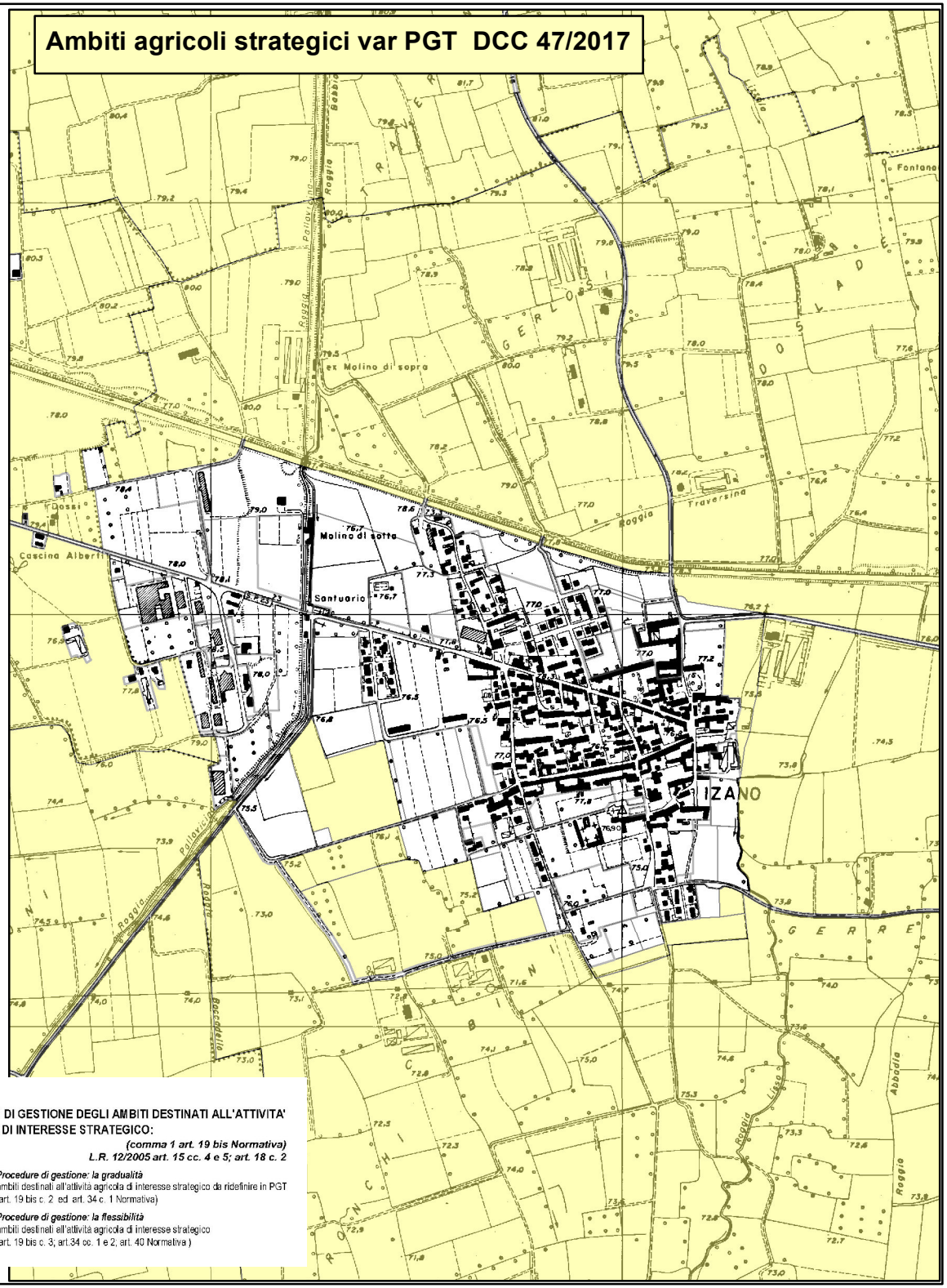

LEGENDA

- confini parchi regionali
- confini PLIS
- confini riserve naturali, SIC e ZPS
- confini dei comuni della provincia di Cremona
- corpi idrici

MODALITA' DI GESTIONE DEGLI AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO:

(comma 1 art. 19 bis Normativa)
L.R. 12/2005 art. 15 cc. 4 e 5; art. 18 c. 2

Procedure di gestione: la gradualità
ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico da ridefinire in PGT
(art. 19 bis c. 2 ed art. 34 c. 1 Normativa)

Procedure di gestione: la flessibilità
ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
(art. 19 bis c. 3; art.34 cc. 1 e 2; art. 40 Normativa)